



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 32 DEL 21/05/2020

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 2020 – APPROVAZIONE ALIQUOTE.

L'anno duemilaventi, addì 21 del mese di Maggio alle ore 16:38 nella sala consiliare del palazzo comunale, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta pubblica di Prima convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE

Proceduto, da parte del Presidente Francesco Volpe, all'appello nominale in apertura di seduta, constatata la validità della medesima e accertato che al momento della discussione del presente argomento risultano presenti:

Nome	Qualifica	Presente	Assente
CIAPPI ROBERTO	Sindaco	In collegamento telematico	
BECATTINI DUCCIO	consigliere	In collegamento telematico	
MALQUORI DAVID	consigliere	In collegamento telematico	
FROSALI MARTINA	consigliere	In collegamento telematico	
BORELLI TIZIANO	consigliere	In collegamento telematico	
GHERARDELLI ALESSANDRA	consigliere	In collegamento telematico	
AIAZZI STEFANIA	consigliere	In collegamento telematico	
GUARDUCCI FRANCESCO	consigliere	In collegamento telematico	
NICCOLINI KETTY	consigliere		AG
SECCI MARTINA	consigliere	In collegamento telematico	
DOMENICONI DEBORA	consigliere	x	
BOSCO VINCENZO	consigliere	x	
VOLPE FRANCESCO	Presidente del Consiglio	x	
MALACARNE PAOLA	consigliere	In collegamento telematico	
VENZI LUIGI	consigliere	In collegamento telematico	
MANZOLI DANIELA	consigliere		AG
LEONCINI ELEONORA	consigliere	In collegamento telematico	

Totale presenti: 15 Totale assenti: 2

Partecipano alla seduta gli assessori, non consiglieri comunali:

MASINI MAURA, CHELI MORENO, CAVALLINI CONSUELO, MASTI ELISABETTA, LANDI NICCOLO

Presiede l'adunanza: Il Presidente del Consiglio, Francesco Volpe.

Partecipa alla seduta: Il Segretario Comunale, Dott.ssa Maria D'Alfonso



IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del Consiglio Comunale Francesco Volpe, propone la discussione congiunta dei punti 9 e 10 all'ordine del giorno.. Il Consiglio si dichiara d'accordo;

Illustra l'assessore al bilancio Moreno Cheli: la legge di bilancio 2020 ha previsto l'abolizione della IUC (IMU + TASI) riunificate nella nuova IMU. Si è reso, pertanto, necessario andare ad apportare degli adeguamenti al regolamento e alle aliquote, senza andare a toccare l'aliquota complessiva. Si è posto il problema dei c.d. "fabbricati-merce" rimasti invenduti. Questi erano assoggettati alla TASI. Con il presente intervento si assoggettano ad aliquota 0, facendoci carico del costo che è pari a circa 10.000,00 euro.

Frosali (PD): ringrazia per l'esposizione. Sottolinea gli aspetti salienti: le aliquote rimangono invariate e gli immobili merce rimangono esenti dalla tassazione. Il settore dell'edilizia è un settore trainante che ha risentito della crisi. Crede che una nota di attenzione a questo settore sia importante e quindi ben vengano interventi in tal senso.

Leoncini (Lega Salvini San Casciano): annuncia il voto favorevole anche se riteniamo che le aliquote avrebbero potuto essere riviste e diminuite. Si apprezza che non siano state aumentate, ma si prevedeva una maggiore attenzione sulla diminuzione delle aliquote.

Volpe (Lista volpe – il cuore civico di San Casciano): ringrazia gli uffici, il dott. Bastianoni, Responsabile del Servizio Affari Generali e delle Entrate, per aver fatto un lavoro egregio. I punti fondamentali sono due: il fatto che il prelievo tributario rimane inalterato e il fatto che i fabbricati merce non dovranno pagare questa IMU per l'anno 2020. Come fu spiegato in commissione, questi fabbricati stanno nei bilanci delle imprese e, pur senza rendita catastale, poiché sono contemplati nel bilancio, sono (erano) tenuti a pagare comunque questo tributo. Anticipa il voto favorevole perché gli sembra un atto importante.

Frosali - Annuncia il voto favorevole del gruppo PD e risponde a Leoncini. Sicuramente una riduzione delle aliquote sarebbe importante, ma prima di fare proposte occorre fare delle proiezioni.

Richiamate la proprie deliberazioni:

- n. 20 del 10.03.2016, esecutiva, con la quale venivano approvate le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2016;
- n. 21 del 10.03.2016, esecutiva, con la quale venivano approvate le aliquote del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) per la medesima annualità;

Dato atto che le predette aliquote hanno trovato applicazione nelle annualità d'imposta successive, per effetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della L. 27/12/2006, n. 296, che dispone:

"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno., in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto l'art. 1, comma 738, della L. n. 160 del 27.12.2019, che dispone:

"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783";



Considerato, pertanto, che la legge di Bilancio 2020 ha previsto l'abolizione dell'Imposta unica comunale (IUC) nelle sue componenti relative all'Imposta municipale propria (IMU) ed al Tributo sui servizi indivisibili (TASI), e l'unificazione delle due imposte nella *nuova IMU*;

Vista la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020 – 2022, approvata con proprio atto n. 114 del 19.12.2019, esecutivo, nella quale veniva previsto di confermare, per ciascuna fattispecie imponibile, lo stesso livello di prelievo tributario complessivamente derivante dall'applicazione delle tariffe in vigore per l'anno 2019 a titolo di IMU e TASI;

Atteso:

- che il gettito complessivo presunto per l'anno 2020 veniva stimato nell'ammontare di € 4.480.000,00.= (al netto della quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale – FSC);
- che la predetta stima risulta congrua in base:
 - alle risultanze dei versamenti eseguiti dai contribuenti, elaborate utilizzando i dati riportati nei Mod F24, come forniti in modalità telematica dall'Agenzia delle entrate;
 - alla norma contenuta nell'art. 1, comma 753, della L. n. 160/2019, in forza della quale è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
 - alle risultanze della banca dati catastale,
 - all'esenzione Imu su terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, nonché su terreni ricadenti in aree montane e collinari, ai sensi e per gli effetti di quanto rispettivamente disposto dall'art. 1, co. 758, lett. a) e d) della L. n. 160/2019;
 - alla riduzione del 50% della base imponibile per le fattispecie contemplate all'art. 1, co. 747, della L. n. 160/2019 (fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22.01.2004, n. 42; fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale;
 - alla riduzione del 25% dell'imposta dovuta per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla L. 09.12.1998, n. 431, in forza di quanto disposto dall'art. 1, comma 760, della L. n. 160/2019;

Valutato, anche in conseguenza dell'evento eccezionale ed imprevedibile derivato dal diffondersi del virus COVID-19, che ha causato un'emergenza, anche di natura economica, sull'intero territorio nazionale, di esercitare la facoltà prevista dall'art. 1, co. 751, secondo periodo, della L. n. 160/2019, azzerando l'aliquota da applicare ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Considerato che il minor gettito derivante dalla predetta manovra ammonta alla somma di € 10.000,00.= e che i riflessi della medesima sulla situazione economico-finanziaria dell'ente costituiranno oggetto di formale valutazione in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267;



Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Vista la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale n. 1/DF del 18.03.2020, avente ad oggetto *"Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi da 738 a 782 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti"*;

Preso atto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali è attualmente stabilito alla data del 31.07.2020 dall'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18 del 17.03.2020, come modificato in sede di conversione in legge (avvenuta con L. 24/04/2020, n. 27) e che, pertanto, risulta accertato il rispetto del termine finale di cui all'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 per l'approvazione delle aliquote dei tributi degli Enti locali;

Viste le sopravvenute disposizioni contenute nell'art. 15 bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge con L. 28.06.2019, n. 58;

Considerato che il prodursi degli effetti della presente deliberazione sono subordinati all'intervenuta esecutività del presente atto - ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 - decorsi dieci giorni dalla pubblicazione del medesimo all'Albo Pretorio del Comune.

Atteso che - secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza - il predetto periodo dilatorio decorre dal giorno (16°) successivo alla scadenza del periodo di pubblicazione (di gg. 15) previsto dall'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.

Ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di immediata eseguibilità del presente atto, al fine di consentire, con la massima celerità, l'inserimento del testo del medesimo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360;

Acquisiti i seguenti pareri favorevoli, richiesti ed espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:

- dal responsabile del Servizio Affari generali e delle entrate, in ordine alla regolarità tecnica;
- dal responsabile del Servizio economico e finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente atto;

Visto l'esito della votazione, che ha dato il seguente risultato:

- Votanti n. 15
- Favorevoli n. 15



All'unanimità

DELIBERA

- 1) Di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) Di stabilire le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale propria per l'anno 2020:

	FATTISPECIE	ALIQUOTA
ALIQUOTA DI BASE (Aliquota ordinaria)	Da applicare alle altre fattispecie per le quali non risulti espressamente stabilita, di seguito, una specifica aliquota	1,06%

Ulteriori aliquote:

	FATTISPECIE	ALIQUOTA
A	Immobili adibiti ad abitazione principale categorie A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	0,60%
B	Immobili posseduti dalle ONLUS, non sussumibili nella fattispecie di esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. 1) del D.Lgs. n. 504/1992 - espressamente richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.L. n. 201/2011	0,95%
C	Abitazioni locatate con contratto a canone libero, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L. 9.12.1998, n. 431.	1,06%
D	Unità immobiliari tenute a disposizione, per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno un anno, computato alle date di scadenza dei versamenti dell'imposta.	1,06%
E	Fabbricati classificati nelle Categorie catastali C1 e C3;	0,98%
F	Unità abitativa locata con contratto di tipo concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. 09.12.1998 n° 431, a conduttore che le utilizzino come abitazione principale	0,98%
G	Unità abitativa concessa in uso gratuito dal titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale ad ascendenti o discendenti di primo grado, che la utilizzano come abitazione principale.	1,00%
H	Fabbricati classificati nel gruppo catastale D.	0,99%
I	Immobili rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26.02.1994, n. 133.	0,10%



L	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,00%
---	--	-------

3) Di dare atto, in aderenza a quanto previsto dall'art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019, che la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, è stabilita nell'importo di € 200,00.=, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

4) Di dare atto, inoltre:

- che i terreni agricoli ubicati nel territorio del Comune di San Casciano in Val di Pesa sono esenti dall'applicazione dell'IMU, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 13, della L. n. 208/2015 e della Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993.

- che la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari ubicate nel territorio del Comune di San Casciano in Val di Pesa – fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che la utilizzino come propria abitazione di residenza, è applicata sulla base dei seguenti requisiti di legge:

a) il comodante deve risiedere e dimorare abitualmente nel Comune di San Casciano in Val di Pesa;

b) il comodante non deve possedere altri immobili *ad uso abitativo* in Italia;

c) il comodato deve essere registrato.

La riduzione si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nel territorio del Comune di San Casciano in Val di Pesa un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

5) Di dare atto, altresì, che anche ai fini del riconoscimento della riduzione *al 75%* dell'imposta dovuta per per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, il soggetto passivo IMU è tenuto alla presentazione della dichiarazione di cui all'art. 1, co. 769, della L. n. 160/2019, entro i termine di cui al punto n. 4), indicando gli estremi del contratto e delle formalità di registrazione, ovvero allegando copia del medesimo.

6) Di dare atto, infine, che i riflessi - diretti o indiretti - delle predette modificazioni regolamentari sulla situazione economico-finanziaria dell'ente costituiranno oggetto di formale valutazione in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

7) Di disporre la trasmissione di copia del presente atto, per via telematica, a cura dell'Ufficio tributi, al Ministero dell'Economia e delle finanze, mediante inserimento del testo del medesimo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360.

ED IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134 D.lgs. n. 267/2000, ravvisata l'urgenza;



Visto l'esito della successiva votazione, in forma palese:

- Votanti n. 15
- Favorevoli n. 15

All'unanimità

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
(Francesco Volpe)
(atto sottoscritto digitalmente)

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Maria D'Alfonso)
(atto sottoscritto digitalmente)